

N. R.G. 13327/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Lina Tosi Presidente rel.
- dr. Alessandra Ramon Giudice
- dr. Luca Boccuni Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13327/2016 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 20/12/2016

da

A
con l'avv. **B**

Attore

contro

C s.r.l. in persona del curatore speciale D

con l'avv. **D** in proprio

Convenuta

e con l'intervento di



E

con l'avv. F

Udienza di precisazione delle conclusioni: 31/10/2018

Conclusioni per parte attrice:**In via principale e nel merito:**

Annulare le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci di C S.r.l. in data 6.10.16 per tutti i motivi indicati in citazione.

In ogni caso:

Spese e compensi di causa, oltre ad oneri accessori (iva e cpa) e rimborso spese generali, interamente rifiuti, con condanna anche a carico dell'interveniente E quanto alla fase cautelare in ragione della sua soccombenza.

Conclusioni per parte convenuta:

conclude per l'accoglimento della domanda dell'attore.

Conclusioni per terzo intervenuto:

il terzo è intervenuto nella sola fase di sospensiva e non ha proposto conclusioni di merito

MOTIVI

L'attore è socio, con E – rispettivamente al 25% e al 75% - della convenuta, costituita il 6/4/2011. Oggetto della attività sociale era lo sfruttamento “dell'archivio fotografico”. Essa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai due soci, l'attore quale Presidente e legale rappresentante, il E quale consigliere.

I due soci sono altresì comproprietari – rispettivamente al 35% e al 65% - di un archivio fotografico denominato C . Con scrittura privata del 15/4/2011 i due comproprietari dell'archivio conferivano alla società l'autorizzazione esclusiva alla promozione, cura e sfruttamento dell'archivio.

In data 6/10/2016 si teneva seduta del CdA della società, e il E , unico consigliere presente, richiamando uno scritto con cui egli quale titolare del 65% aveva revocato alla società l'autorizzazione



data con la scrittura del 15/4/2011, e ritenendo per effetto di ciò impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, dichiara la sussistenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 2 c.c.

Nella stessa data, subito dopo, l'assemblea dei soci, presente il solo E , prendeva atto e nominava il liquidatore nella persona dello stesso E .

Entrambe le delibere sono impugnate dal socio e amministratore, ad entrambe non presente, rispettivamente ex art. 2388, deducendo violazioni:

- per entrambe le deliberazioni, quanto alla mancata informazione (mancata tempestiva convocazione) sia per l'inesistenza della causa di scioglimento:
- per la delibera del CdA, sia quanto alla carenza di legittimazione alla convocazione in capo del consigliere, sia quanto al *quorum* costitutivo del CdA,
- per la delibera sociale, per indeterminatezza dell'oggetto, per conflitto di interessi del E , e, quanto alla nomina di liquidatore, per inesistenza o illegittimità della delibera di scioglimento, peraltro non adottata dall'assemblea dei soci.

In sede di cautela, avendo l'attore chiesto la sospensiva delle deliberazioni, si costituiva la società in persona del curatore speciale, aderendo alla domanda; e interveniva il socio E , opponendosi. In data 14/3/2017 il Giudice designato sospendeva l'esecuzione di entrambe le deliberazioni.

In sede di merito, si è costituita la sola società rappresentata dal curatore, che ha chiesto l'accoglimento delle domande e che, pure argomentando sulla esistenza di una clausola arbitrale presente nello Statuto, non ha posto tale fatto a fondamento di una corrispondente eccezione. Lo stesso E , intervenendo con espresso riguardo alla sola domanda di sospensiva, aveva proposto eccezione di arbitrato; tuttavia egli non ha poi resistito rispetto alle domande di merito, opponendo ad esse, e poi coltivando, l'eccezione.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, viene in decisione su base documentale; le parti attrice e convenuta hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Il E , che pure ha limitato il contenuto della sua difesa alla sospensiva, si intende comunque costituito nel processo, dato che la fase di sospensiva o cautelare è pur sempre un incidente endoprocedimentale dell'unico giudizio.

Sussiste la legittimazione dell'attore alla impugnativa, nonostante la società fosse in liquidazione al momento della sua domanda, in quanto è proprio la lesione del suo titolo a dare fondamento alla



domanda, e il recupero del suo titolo di socio e di amministratore, legittimante all'impugnativa, e destinato ad essere proprio l'effetto della domanda, se essa venga accolta.

Le domande attoree espresse nella forma dell'annullamento in realtà attengono in parte a fattispecie sanzionate di nullità (p. es. ex art. 2479ter c.c. quanto alla mancata convocazione); deve ritenersi che oggetto della domanda sia la elisione della deliberazione per il vizio indicato, secondo il regime di legge, e dunque il rimando eventualmente improprio dell'istituto dell'annullamento anziché della nullità non inficia né la validità della domanda né la possibilità per il giudice di pronunciare di conseguenza.

Si decide comunque secondo la ragione di merito più liquida e più coerente con la domanda di annullamento.

E' opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine al regime della impugnazione delle deliberazioni del CdA delle società a r.l., in quanto l'attore, rispetto alla delibera del CdA, non la ha impugnata con riguardo all'unica ipotesi prevista dalla legge dall'art. 2388 c.c. (dettato in materia di società per azioni), e cioè per conflitto di interessi, riservando tale argomento a carico della delibera dei soci.

Invero, nel regime ante riforma, quanto alla s.p.a., l'art. 2388 disciplinava unicamente i quorum costitutivo e decisorio del CdA, mentre il regime delle impugnazioni delle decisioni, riservate agli amministratori e ai sindaci, era dettato per la sola ipotesi del conflitto di interessi, all'art. 2391 c.c.; in materia di s.r.l. questo regime diveniva direttamente ad esse applicabile alla luce dell'art. 2487 c.c., che richiamava entrambe le norme

Ciononostante il controllo giudiziale sulle deliberazioni del CdA, non solo limitato all'ambito del conflitto di interessi, era pacificamente riconosciuta (p. es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8976 del 21/08/1991; Sez. 1, Sentenza n. 12012 del 26/11/1998, rispettivamente per quanto riguarda il quorum e per quanto riguarda il preavviso). Più di recente, la attuale disciplina dell'art. 2388 è stata ritenuta espressiva di un principio generale applicabile addirittura alle associazioni non riconosciute da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10188 del 10/05/2011: *“Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento.”*



Pertanto deve ritenersi possibile il controllo generale delle deliberazioni del CdA in ragione della violazione della legge o dello Statuto, spettando senz'altro, per quel che qui basta, la legittimazione agli amministratori assenti, quale fu il **A**.

Lo Statuto sociale (art. 14.5) prevede che le deliberazioni del CdA devono essere assunte **presente** la maggioranza dei componenti; *quorum* costitutivo non raggiunto dalla presenza alla seduta di uno solo fra due amministratori.

Tanto comporta rispettivamente l'annullamento del deliberato del CdA, e ciò provoca a caduta l'annullamento della deliberazione sociale di nomina del liquidatore, che rispetto al primo è atto esecutivo e consequenziale.

Si pronuncia dunque come in dispositivo; quanto alle spese, esse si liquidano unitariamente per la causa – nella quale la fase di sospensiva non assume natura di autonomo procedimento cautelare - ripartendole ex art. 97 prima parte c.p.c., atteso che il **E** ha svolto le uniche difese oppostive del giudizio, ma solo nella fase iniziale, mentre per il seguito parte attrice ha beneficiato della adesione della sola contraddittrice attiva, onde il suo onere difensivo, per il prosieguo, è stato alleviato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) annulla le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Assemblea dei soci della società convenuta assunte il 6/10/2016;
- 2) pone a carico della convenuta e dell'interveniente le spese di lite dell'attore, quanto a compensi per euro 4.200,00 a carico della società e per euro 2.800,00 a carico dell'interveniente, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa, e le spese per euro 1.181,50 per metà ciascuno;

Venezia, 30/1/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

